

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
4719 R2	18 settembre 1998	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 4 febbraio 1998 concernente il disegno di nuova legge sugli orari di apertura dei negozi e legge di applicazione della legge fe- derale sul lavoro

Indice

INTRODUZIONE / RIASSUNTO

1. LA LEGISLAZIONE FEDERALE E CANTONALE SUL LAVORO
 - 1.1 Legge federale sul lavoro e relative ordinanze
 - 1.2 Legge cantonale sul lavoro e ruolo dell'Ispettorato del lavoro

 2. IL PROGETTO DI NUOVA LEGGE SUGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI PENALIZZAZIONE I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA VENDITA E IL PICCOLO COMMERCIO
 - 2.1 Posizione di fondo del gruppo socialista
 - 2.2 Miglioramenti e aspetti problematici nella nuova legge
 - 2.3 Stipendi bassissimi nel settore della vendita
 - 2.4 Impatto occupazionale del settore della vendita
 - 2.5 Tanti tempi parziali, tanti stranieri e tanti disoccupati
 - 2.6 Gettito fiscale del settore della vendita
 - 2.7 Lo scandalo del lavoro su chiamata

 3. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL GRUPPO SOCIALISTA
 - 3.1 Considerazioni generali conclusive
 - 3.2 Emendamenti alla legge sugli orari di apertura dei negozi
 - 3.3 Emendamenti alla modifica della legge d'applicazione della legge federale sul lavoro
- Testo degli emendamenti al disegno di legge sugli orari di apertura dei negozi
 - Testo degli emendamenti al disegno di legge di applicazione della LF sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Annessi:

Allegato 1 - Tabella Ispettorato del lavoro 26.6.1998

Allegato 2 - Rapporto 1997 Ispettorato del lavoro inviato all'USFEL

Allegato 3 - Terza inchiesta sull'apertura serale dei negozi (nov. 1996)

Allegato 4 - Tabella comparativa sulle principali norme vigenti nel settore commerciale in Italia

INTRODUZIONE / RIASSUNTO

I membri della Commissione della legislazione appartenenti al gruppo socialista, presentano un rapporto di minoranza documentato sul messaggio no. 4719, ritenendo che l'esame commissionale non abbia portato sufficienti miglioramenti alle due leggi in esame.

Il presente rapporto conclude con la presentazione di alcuni importanti emendamenti al disegno di nuova legge cantonale sul lavoro e al disegno di nuova legge sugli orari dei negozi, volti ad una migliore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Cantone: è in base all'accoglienza di questi emendamenti da parte del Gran Consiglio che il gruppo socialista deciderà il suo voto finale sulle due leggi.

Innanzitutto il gruppo socialista sottolinea l'importanza della legge cantonale sul lavoro per i 140'000 lavoratori dipendenti in Ticino: pur trattandosi di una legge di applicazione di una legge federale il gruppo socialista ritiene necessario che il Cantone sfrutti tutti i margini di manovra possibili per sviluppare la concertazione tra i partners sociali e per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, in particolare per quanto riguarda la salute sul posto di lavoro e la protezione contro condizioni di lavoro nocive. In quest'ottica il gruppo socialista propone in particolare tre emendamenti:

- 1) la creazione (o in parte la rimessa in funzione) di una commissione paritetica cantonale del lavoro, che affianchi l'Ispettorato del lavoro nei suoi compiti di tutela della salute sul posto di lavoro nelle 14'000 unità lavorative (con almeno 2 addetti) del Cantone, che occupano oltre 140'000 lavoratori;
- 2) la dichiarazione di applicabilità della legge federale sul lavoro al settore pubblico cantonale e comunale per ragioni di salute pubblica, tutela dei lavoratori e degli utenti dei servizi;
- 3) l'introduzione di una notifica per l'occupazione di giovani al di sotto dei 15 anni quale misura preventiva contro gli abusi e lo sfruttamento di adolescenti.

Per quanto riguarda la legge sugli orari di apertura dei negozi il gruppo socialista accetta un'estensione ragionevole degli orari di apertura: tuttavia rispetto al progetto di legge la portata di questa estensione deve essere ridimensionata e commisurata ai modesti vantaggi offerti dal nuovo regolamento quadro della vendita. Il gruppo socialista esprime altresì sensibilità verso le preoccupazioni dei lavoratori della vendita (dichiaratisi contrari nella misura dell'86% alle aperture serali nel 1996) e verso quelle manifestate dai piccoli negozi (dichiaratisi contrari alle aperture serali nella misura del 64% sempre nel 1996), che rischiano di diventare i perdenti nel processo di deregolamentazione degli orari di apertura dei negozi. In quest'ottica il gruppo socialista formula tre emendamenti importanti:

- 1) il prolungamento delle aperture serali di mezz'ora (chiusura ore 19.00 contro le 19.30 della maggioranza e le 18.30 attuali) e di un'ora al sabato (chiusura alle 18.00 contro le 18.30 della maggioranza e le 17.00 attuali), condizionato al rilascio delle deroghe per le aperture serali unicamente ai negozi che rispettano almeno le condizioni previste dal regolamento quadro della vendita;
- 2) la sottomissione al preavviso della Commissione paritetica cantonale della vendita delle deroghe per il lavoro serale e festivo, nonché per le deroghe speciali decise dal Dipartimento per il lavoro festivo;
- 3) la revoca delle deroghe ai negozi che praticano forme di lavoro su chiamata o atipiche contrarie alla dignità dei lavoratori.

1. LA LEGISLAZIONE FEDERALE E CANTONALE SUL LAVORO

Per la comprensione delle varie questioni all'esame forniamo un breve quadro della legislazione federale e cantonale toccate dal messaggio.

1.1 Legge federale sul lavoro e relative ordinanze

La legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) del 13 marzo 1964 tocca i seguenti temi della vita lavorativa: tutela della salute dei lavoratori (art. 6, 7, 8), durata del lavoro massima settimanale (art. 9, 11,12, 14), limiti del lavoro diurno (art. 10), supplementi per lavoro straordinario (art. 13), pause (art. 15), lavoro notturno (art. 16, 17), lavoro domenicale (art. 18, 19, 20), semi-giornata libera (art. 21), divieto di pagamento dei giorni di riposo (art. 22), lavoro a squadre (art. 23, 24), lavoro continuo (art. 25), protezione speciale per i giovani (art. 29, 30, 31, 32) e per le donne (art. 33, 34, 35, 36), regolamento aziendale (art. 37, 38, 39).

In seguito la legge contiene le indicazioni d'esecuzione della legge per la Confederazione, per i Cantoni per la Commissione federale del lavoro, per i datori di lavoro e per i lavoratori (art. 40-49).

Concludono la legge i tre capitoli sulle decisioni e sui provvedimenti amministrativi (art. 50-54), sulla giurisdizione amministrativa (art. 55-58) e sulle disposizioni penali (art. 59-62).

La legge federale sul lavoro prevede delle **limitazioni del suo campo di applicazione, più o meno estese:**

a) **per il settore pubblico:**

la legge non si applica alle amministrazioni federali, cantonali e comunali (art. 2), nonché agli istituti di diritto pubblico previsti dall'art. 8 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro; la medesima ordinanza all'art. 9 prevede però che la legge si applica alle aziende federali, cantonali e comunali a carattere industriale; inoltre l'art. 3a della legge federale prevede che le norme per la tutela della salute del lavoratore (art. 6) si applichino all'amministrazione federale;

b) gli art. 3 e 4 della legge escludono, in modo parziale o totale, dalla sua applicazione **alcuni tipi di aziende (trasporti pubblici, navi, aziende agricole e analoghe, economie domestiche private) e categorie professionali specifiche (ecclesiastici, personale di ambasciate, ecc.)**

c) **per una dozzina di tipi di aziende e di categorie professionali**, che vanno dal settore educativo e sanitario a quello turistico, a quello dei trasporti aerei, l'art. 27 della legge contiene importanti limitazioni nell'applicazione degli articoli seguenti: durata del lavoro massima settimanale (art. 9,11,12,14), limiti del lavoro diurno (art. 10), supplementi per lavoro straordinario (art. 13), pause (art. 15), lavoro notturno (art. 16, 17), lavoro domenicale (art. 18, 19, 20), semi-giornata libera (art. 21), lavoro a squadre (art. 23, 24), lavoro continuo (art. 25), protezione speciale per i giovani (art. 31) e per le donne (art. 34 e 36). La portata di queste limitazioni viene precisata nell'ordinanza 2 per l'esecuzione della legge.

d) la legge non si applica all'unità lavorativa formata da un **indipendente** (art. 1 cpv. 2) e alle aziende familiari senza altri dipendenti (art. 4).

Aggiungiamo a mo' di valutazione sintetica che la legge federale sul lavoro offre purtroppo un quadro legislativo blando nella tutela del lavoratore.

Si pensi ad esempio che essa permette l'orario di lavoro settimanale più lungo d'Europa:

- a) 45 ore per i lavoratori dell'industria, degli uffici e dei commerci al minuto con più di 50 dipendenti (art. 9 LL, art. 1 e 33 OLL);
- b) 50 ore per tutti gli altri lavoratori, ad eccezione dei settori toccati dall'ordinanza 2 (dove si arriva a punte di 55-60 ore settimanali).

Inoltre si pensi che in base ad un orario di 45 ore settimanale un datore di lavoro può chiedere al suo dipendente sino a 260 ore di straordinari all'anno (è necessario un permesso cantonale oltre le 90 ore), ciò che porta l'orario settimanale a 51 ore nella media annua.

Alle lacune della legge federale sul lavoro suppliscono in parte i contratti collettivi di lavoro e i regolamenti aziendali negoziati tra le parti sociali. Il sistema elvetico lascia però importanti lacune per i lavoratori dei settori non coperti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali adeguati, in particolare per le categorie di lavoratori più deboli, sia dal profilo dell'organizzazione e della difesa sindacale dei loro interessi, sia dal profilo delle qualifiche professionali possedute: la legge della domanda e dell'offerta strozza sempre più questi prestatori d'opera, come mostra l'espansione incontrollata del lavoro su chiamata, con conseguenze sociali su cui lo Stato deve a nostro avviso incominciare a riflettere (v. capitolo 2.7).

1.2 Legge cantonale sul lavoro e ruolo dell'Ispettorato del lavoro

I testi toccati dal messaggio sono la legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 e il relativo regolamento; non viene mutato il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934, oggetto di un'iniziativa parlamentare Righinetti dell' 11.6.1996 tendente a sopprimere alcune giornate festive, che sarà evasa successivamente dalla Commissione della legislazione.

La legge cantonale sul lavoro non introduce fondamentali miglioramenti rispetto al quadro legislativo federale, anche perché gli spazi di manovra dei Cantoni sono oggettivamente modesti: tuttavia il messaggio del Consiglio di Stato porta a dei passi indietro rispetto alla situazione attuale su alcuni punti (abrogazione della commissione cantonale del lavoro, ampliamento degli orari d'apertura dei negozi), mentre non affronta altri punti che secondo noi andrebbero migliorati per tener conto di alcune problematiche emergenti (lavoro su chiamata e lavoro minorile in particolare).

A livello cantonale la verifica dell'applicazione della legge federale sul lavoro spetta **all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, sia per l'aspetto igiene professionale (art. 6 legge federale sul lavoro), sia per l'aspetto orari di lavoro, straordinari, lavoro notturno, regolamenti e piani aziendali, permessi d'esercizio (articoli vari legge federale sul lavoro)**. Oltre a ciò ricordiamo che all'Ispettorato del lavoro spetta anche il compito di effettuare **ispezioni aziendali e campagne di prevenzione sulla sicurezza sul posto di lavoro, nonché sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici nell'ambito della legge federale sull'assicurazione infortuni (art. 81-88: prevenzione incidenti e malattie professionali)**, sotto la sorveglianza della Commissione federale sul lavoro (base legale art. 47 Ordinanza federale per la prevenzione di infortuni e malattie professionali del 19.12.1993) l'Ispettorato copre tutte le aziende non assicurate presso l'INSAI/SUVA.

Alla Commissione della legislazione sono stati presentati alcuni dati preoccupanti sull'efficacia dei controlli dell'Ispettorato: preoccupazione confermata da ambienti sindacali che

si occupano del settore secondario e terziario privato, i quali **lamentano controlli di natura solo formale delle aziende**; strano appare anche il calo notevole degli esiti negativi delle visite degli ispettori dal 30% al 10% tra il 1994 e il 1997, che appare nella quinta colonna ("conferme") della tabella elaborata dall'Ispettorato del lavoro in data 26.6.1998 (v. allegato 1). Per il lettore di tale tabella precisiamo che il calo di 200 visite nel 1997 rispetto al 1996 è dovuto alla mancanza di un ispettore per 4 mesi.

Va ricordata inoltre la considerazione generale fatta dal rapporto Arthur Andersen sull'attuale **organizzazione della Divisione dell'economia, che "riflette la situazione economica ticinese d'inizio secolo, orientata prevalentemente al settore primario"**; per il settore primario lavorano in totale 83,5 unità, per il secondario e il terziario lavorano 15,5 unità (pag. 218 del rapporto). In base al rapporto 1997 circa l'esecuzione della legge sul lavoro inviato all'Ufficio federale dell'economia e del lavoro (v. allegato 2) l'Ispettorato cantonale del lavoro dispone di 2,5 unità con compiti esterni, 2,5 unità con compiti amministrativi e 1,5 altre unità di segretariato. **Insomma in Ticino operano solamente 2,5 unità lavorative per sorvegliare l'applicazione della legge federale sul lavoro alle 462 imprese industriali (che impiegano 23'486 lavoratori) e alle 11'500 imprese non industriali formate da più di un addetto (che impiegano circa 93'000 lavoratori secondo i dati del censimento delle aziende del 1995 pubblicati dall'Annuario statistico; il settore pubblico è escluso)!** Si spiegherebbe così il fatto che **nel 1997 vi sia stata solamente una decisione penale che sanziona le infrazioni alla legge sul lavoro**: un caso che si è risolto con fr. 1'200.-- di multa per violazione della durata del lavoro e del riposo di lavoratrici (v. allegato 1).

Di queste nostre impressioni abbiamo discusso in Commissione e poi ancora telefonicamente con il **capo Ufficio ispettorato del lavoro Federico Del Don**, che ha voluto rassicurarci almeno parzialmente. Del Don ritiene innanzi tutto che il lavoro fondamentale dell'Ispettorato verta oggi giorno sulla promozione della salute sul posto di lavoro. Prima di procedere a una denuncia al Ministero pubblico l'Ispettorato formula un riscontro negativo, poi un avvertimento o una diffida al datore di lavoro: solo dopo questi passi l'Ispettorato procede a denunciare il datore di lavoro inadempiente al Ministero pubblico. Del Don ritiene anche adeguato il numero di 2,5 unità lavorative esterne per il controllo delle aziende (altre 2,5 unità lavorative sono impiegate in ufficio per decisioni amministrative). Per quanto riguarda le visite aziendali precisa che esse sono preavvisate solamente quando si tratta di visite effettuate nell'ambito di una campagna di prevenzione nazionale o per i collaudi: ossia circa 250 visite su 1'200 all'anno; in tutti gli altri casi le visite dell'Ispettorato nelle aziende sono effettuate senza preavviso. Inoltre le visite nelle aziende avvengono con una frequenza più ravvicinata nelle aziende che presentano maggiori rischi. Del Don ritiene che l'organizzazione dell'Ispettorato del lavoro in Ticino sia all'avanguardia rispetto agli altri Cantoni, sia per gli effettivi impiegati all'esterno, sia per la presenza di due ingegneri del lavoro nell'organico. Del Don ci ha inoltre indicato che il tasso dei primi riscontri negativi può variare da un anno all'altro a seconda delle campagne di prevenzione e dei settori controllati: le ultime campagne di prevenzione sono state quelle che hanno coinvolto il settore panetterie/pasticcerie (1994-95), aziende tessili e lavanderie (1995-96) e metalcostruzione (1997-98); per l'anno prossimo ci sarà una campagna di prevenzione nel settore del commercio. Infine il capo Ufficio Ispettorato del lavoro lamenta l'assenza di contatti e di collaborazione da parte delle organizzazioni sindacali ticinesi, che sembrerebbero sottovalutare i problemi di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

In conclusione, sentite anche le osservazioni di Del Don, riteniamo fondamentale per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici del Canton Ticino, in particolare dei settori più deboli contrattualmente e sindacalmente (che non sono necessariamente i settori più rischiosi dal profilo del processo produttivo!) poter migliorare innanzi tutto il modo di lavorare su queste problematiche e verificare in un secondo tempo l'adeguatezza degli effettivi dell'Ispettorato del lavoro.

- Per migliorare il modo di lavorare riteniamo sia indispensabile una **stretta collaborazione tra Ispettorato e sindacati/associazioni padronali, che oggi non esiste**. Non ci interessa stabilire di chi è la colpa, ma avviare una collaborazione nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici più deboli. **In questo senso abbiamo proposto un emendamento fondamentale, che istituisce tale collaborazione tra ispettorato e sindacati/associazioni padronali in particolare a livello di una commissione cantonale del lavoro:** il Governo e la maggioranza della Commissione della legislazione non possono lodare la collaborazione con i partners sociali quando si tratta di flessibilizzare gli orari dei negozi e dimenticarla quando si tratta di difendere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- **Questa commissione potrebbe valutare in un secondo tempo l'adeguamento degli effettivi dell'Ispettorato del lavoro** in base all'emergenza di eventuali nuove problematiche attualmente non affrontate o poco affrontate. Ricordiamo comunque che con la modifica di legge l'Ispettorato dovrà controllare oltre le 12'000 aziende private con 116'000 lavoratori, altre 2'500 unità lavorative con 28'000 dipendenti costituite dal settore pubblico per quanto riguarda la salute sul posto di lavoro: **il totale di aziende da controllare da parte dell'Ispettorato del lavoro ammonterà quindi circa a 14'500 unità lavorative con 144'000 dipendenti, che teoricamente possono essere visitate solamente una volta ogni 12 anni, visto il ritmo di 1'200 visite aziendali annue dell'Ispettorato. Il che per effettuare controlli seri volti a tutelare la salute sul posto di lavoro a nostro avviso è troppo poco.**

2. IL PROGETTO DI NUOVA LEGGE SUGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI PENALIZZA I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA VENDITA E IL PICCOLO COMMERCIO

Il messaggio no. 4719 estrapola l'attuale capitolo 4 ("Apertura e chiusura dei negozi)" della legge cantonale sul lavoro e ne fa una nuova legge: la nuova impostazione segnerebbe il passaggio da una legge di polizia a una legge che promuove il commercio ticinese, sia rispetto al turismo, sia rispetto alla concorrenza d'oltre frontiera, il tutto nel quadro di un accordo tra le parti sociali.

2.1 Posizione di fondo del gruppo socialista

Il gruppo socialista nella Commissione della legislazione - seguendo la presa di posizione del 22 aprile 1998 del Comitato cantonale del Partito socialista - ha dato la propria disponibilità ad entrare in materia sulla legge per **migliorarne i contenuti nell'interesse delle varie parti che hanno interessi in gioco: consumatori, lavoratori, aziende ed enti pubblici.**

Per il Partito socialista questa proposta di legge deve anche far riflettere: non si tratta unicamente di "gestire" nel migliore dei modi il prolungamento degli orari di apertura dei negozi, di porre condizioni per la protezione del personale del settore; occorre pure riflettere

in generale sulle conseguenze di questa maggiore flessibilità sulla qualità di vita dei lavoratori e delle lavoratrici (siano essi dipendenti salariati o proprietari di commerci), sull'organizzazione dei tempi di vita e di lavoro per tutta la comunità.

Di principio il PS accetta una maggiore apertura dei negozi, ma ritiene che ciò sia attuabile solo a determinate condizioni, prima fra tutte, il rispetto di condizioni contrattuali minime concordate con i sindacati e la fissazione di criteri d'applicazione e di controllo, tramite i partners sociali, delle nuove disposizioni legali al fine di contenere gli effetti negativi. In altre parole, da una parte **impedire un'ulteriore precarizzazione dei lavoratori nel settore della vendita (e in generale in tutti i settori), dall'altra evitare di scadere in una lotta senza quartiere nella giungla di orari** - non certo positiva per il consumatore ma neppure per l'immagine di questo settore economico. Quest'ultimo aspetto rischia di essere penalizzante per i piccoli commerci. Essi infatti non potranno permettersi un potenziamento del personale per coprire orari di vendita più estesi, pertanto ne saranno svantaggiati. Il grande commercio, che invece può ricorrere a forme di lavoro atipico, potrà sfruttare come meglio crederà il tetto di 68 ore di apertura settimanale.

2.2 Miglioramenti e aspetti problematici della nuova legge

Rileviamo con piacere che la Commissione della legislazione ha accolto alcuni emendamenti migliorativi proposti dal gruppo socialista al progetto di legge dipartimentale.

- La Commissione ha in particolare accolto un **emendamento importante del gruppo socialista teso a vincolare le deroghe agli orari d'apertura nel periodo prenatalizio (art. 7 cpv. 2), le deroghe di legge (art. 9 e 13) e le deroghe decise dal Dipartimento (art. 10 e 14) al rispetto da parte dell'azienda del Regolamento quadro della vendita (RQV) o di contratti collettivi di lavoro (CCL) dal contenuto almeno equivalente (v. art. 7 cpv. 2 e art. 15 cpv. 3):** è stato così eliminata la possibilità (o è forse meglio dire l'assurdità) di offrire tali deroghe anche alle aziende che applicano le condizioni di lavoro del Contratto normale di lavoro (CNL), che non prevede nemmeno la 13a mensilità a differenza del RQV e dei CCL.
- Un altro punto positivo ottenuto è all'art. 12, ove si è trovata una **soluzione sull'apertura dei negozi nei giorni festivi:** grazie anche alla segnalazione del collega Sergi, segretario del Sindacato edilizia e industria, si è risolto il pasticciaccio dell'art. 11 contenuto nel messaggio governativo, che in pratica permetteva l'apertura dei negozi senza bisogno di deroghe nei giorni festivi ufficiali non parificati alla domenica.
- Su proposta socialista è pure stata creata una **vera Commissione paritetica (art. 3)**, facendo in modo che essa sia composta esclusivamente da rappresentanti dei commercianti e dei sindacati in eguale numero ed è inoltre stato precisato meglio **l'obbligo di informazione** (art. 16) e il **controllo** del Dipartimento (art. 17) per migliorare le garanzie di rispetto della legge.

Malgrado questi passi avanti il risultato della discussione commissionale per il gruppo socialista è insufficiente per dare l'adesione al testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della legislazione, poiché esso comporta che siano le lavoratrici e i lavoratori a pagare la fattura più alta del processo di flessibilizzazione degli orari, senza ottenere importanti contropartite al momento attuale, come dimostreremo di seguito.

In sintesi, la posizione del gruppo socialista è la seguente: a una limitata disponibilità da parte dei datori di lavoro ad offrire adeguate contropartite ai lavoratori per gli

sforzi consentiti non può che far seguito una limitata estensione degli orari legali di apertura dei negozi.

- Il problema esiste soprattutto per l'estensione delle **aperture serali e al sabato** dei negozi (art. 8 cpv. 1), che non è nemmeno stata vincolata al rispetto del regolamento quadro della vendita (RQV) da parte dei negozi, il che francamente ci pare assurdo nell'ottica degli stessi sostenitori della legge. **In pratica la nuova griglia oraria è gratis per i negozi che non rispettano il RQV.**

A proposito dell'apertura serale ricordiamo la massiccia opposizione del personale della vendita (86% di contrari all'apertura serale in base alla "Terza inchiesta sull'apertura serale dei negozi", novembre 1996: allegato 3). Per questo anche i rappresentanti dei sindacati firmatari del RQV sono intervenuti in commissione per dichiarare che sono favorevoli ad un'apertura al massimo sino alle 19.00 nei giorni feriali (giovedì 21.00) e sino alle 18.00 al sabato: il progetto di nuova legge invece permette un'ora in più di apertura rispetto a oggi e un'altra mezz'ora di apertura del negozio se vi è ancora clientela al momento della chiusura, ciò che porta alle chiusure serali dei negozi alle 20.00. Problematica è anche l'estensione dell'orario di apertura del sabato: il passaggio dalle 17.00 alle 18.00 può essere accettato a denti stretti dal gruppo socialista e dai sindacati della vendita. Non è accettabile - perché veramente eccessivo - il progetto di legge che porta la chiusura al sabato alle 18.30 (più mezz'ora se ci sono ancora dei clienti in negozio, quindi alle 19.00): **segnaliamo che nella Commissione, a favore di un'estensione limitata degli orari serali e al sabato, si è espressa una minoranza consistente.**

- Inoltre per dare la sua approvazione al testo di nuova di legge il gruppo socialista ritiene **necessario e urgente l'inserimento di normative di polizia tendenti a contenere il lavoro su chiamata e atipico**, che in parecchi casi costituisce un'ulteriore scandalosa forma di sfruttamento della manodopera già malpagata.

Sottolineiamo che **l'estensione degli orari di vendita aumenterà in modo notevole le fasce d'impegno dei lavoratori della vendita**: in particolare le commesse dovranno essere disponibili per il lavoro serale e anche festivo, con **conseguenze non trascurabili per la vita familiare** (impossibilità di presenziare all'orario di cena, impossibilità di seguire i figli dopo la scuola e durante la sera, ecc.). Ricordiamo già oggi che numerose lavoratrici sono costrette ad effettuare il cosiddetto **lavoro spezzato**, che concentra in due o più momenti della giornata il loro apporto lavorativo per permettere ai negozi di coprire gli orari di punta e di risparmiare personale nei "tempi morti". Questo processo di estensione degli orari di lavoro può essere accettato solamente con precise garanzie contrattuali. Per esempio si potrebbe ridurre l'orario di lavoro che attualmente oscilla attorno alle 42 ore settimanali nella media annua: si confronti la situazione ticinese con gli orari di lavoro vigenti in Italia (36-40 ore settimanali) e con le altre condizioni di lavoro riportate dall'allegato 4 (tabella comparativa sulle principali norme vigenti nel settore commerciale in Italia), che prevedono anche notevoli bonus e supplementi. Al momento attuale il Regolamento quadro della vendita (RQV), che viene portato come contropartita di questo scambio tra datori di lavoro e sindacati OCST, FCTA, SLSI, SIT e SSIC, contiene normative sostanzialmente simili a quelle esistenti nel Contratto normale di lavoro della vendita (CNL) e normative meno favorevoli rispetto agli esistenti contratti collettivi di Coop, Migros e ad altri regolamenti di grandi catene di distribuzione. Rispetto al CNL, il solo passo avanti del RQV è un lieve aumento salariale, che avrà luogo per via dell'introduzione della tredicesima mensilità (la quale entrerà in vigore progressivamente sull'arco dei tre anni successivi all'adozione del RQV). È da questa constatazione di fatto - e non dai peraltro legittimi de-

sideri di futura evoluzione positiva del RQV espressi dai sindacati firmatari - che il gruppo socialista parte per la sua valutazione critica della legge in esame.

2.3 Stipendi bassissimi nel settore della vendita

Il settore della vendita è caratterizzato da stipendi bassissimi - vedi sotto il confronto con i salari degli edili: ci preme ricordarlo per evitare una banalizzazione del tema delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori e delle lavoratrici della vendita.

Dalla tabella qui sotto appare che il RQV non comporterà praticamente alcun costo aggiuntivo per il grande commercio, che quindi potrà procedere alla flessibilizzazione degli orari di vendita senza costi supplementari.

STIPENDI MENSILI

	Venditore non qualificato	Venditore qualificato	Venditore qualificato dopo 5 anni	Impiegato di vendita	Impiegato di vendita dopo 5 anni
CNL (tredicesima non prevista)	2'516	2'427	-	2'527	-
RQV	2'400	2'450	2'650	2'500	2'700
Coop	-	2'340- 2'734	merito	2'590- 2'897	merito
Denner	non fornisce dati				
EPA	2'800	3'000	merito	3'300	merito
Innovazione	2'800	2'900	merito	3'000	merito
Jumbo	2'800	2'800	merito	2'800	merito
Migros	2'720- 2'900	2'875- 3'055	merito	2'875- 3'055	merito
Farmacie	2'328- 3'454	2'410	3'706	2'410	3'706
Panetterie - ramo panetteria - ramo alimentare		2'675- 2'995 2'567- 2'888	3'102- 3'422 2'995- 3'316	2'909- 3'231 2'909- 3'231	3'338- 3'659 3'338- 3'659

Legenda:

CNL = contratto normale della vendita;

RQV = regolamento quadro della vendita;

merito = applicazione di aumenti in base al merito.

Il CNL non ha la tredicesima;

il RQV prevede che la tredicesima sia al 50% il primo anno, al 75% il secondo e al 100% il terzo;

Coop, EPA, Innovazione, Jumbo, Migros, farmacie e panetteria danno la tredicesima o una gratifica pari a una mensilità (nelle panetterie tredicesima al 50% il primo anno e al 100% in seguito).

CONFRONTO CON STIPENDI LAVORATORI DELL'EDILIZIA

Non qualificato	Non qualificato dopo 3 anni	Qualifica attestato CP	Qualifica CFC
3'420	3'820	4'185	4'375

Legenda:

attestato CP = attestato commissione paritetica;

CFC = certificato di tirocinio o attestato equivalente e 3 anni di attività. Il contratto dell'edilizia prevede la tredicesima.

2.4 Impatto occupazionale della nuova legge sul settore della vendita

A leggere il messaggio sembrerebbe che la situazione occupazionale nel settore della vendita debba essere risolta in modo decisivo dalla nuova legge sugli orari d'apertura dei negozi. In realtà, interrogati in sede commissionale, i rappresentanti del settore della vendita non si sono sbilanciati su una possibile quantificazione della creazione di posti di lavoro: quali sono le ragioni della cautela degli operatori economici?

In proposito è utile ricordare **i risultati delle tre inchieste sull'apertura serale (sino alle 21.00 il giovedì) dei negozi effettuate dal Dipartimento finanze ed economia**, finalmente messe a disposizione di tutti grazie alla richiesta del gruppo socialista. Nella terza e ultima inchiesta (allegato 3) della Sezione promozione economico e lavoro (SPEL), datata novembre 1996, si legge testualmente che **i piccoli commerci - al contrario dei grandi distributori - sono in maggioranza contrari alla misura**. Vi si apprende pure che i consumatori cambiano lentamente le loro abitudini. Con ciò si spiega **il basso tasso di soddisfazione dei negozi per le aperture serali, che è del 34% solamente: specularmente il 67% dei negozi non ritiene che l'apertura serale possa rappresentare un vantaggio concorrenziale**. Da parte del funzionario della SPEL - Antonio Di Giannandrea - si commenta però in senso opposto tali miseri risultati, sottolineando che rispetto all'inchiesta del 1993 i negozi soddisfatti sono raddoppiati, passando dal 15% al 34%; si tratta di un ennesimo esempio di come si possono valutare diversamente le cifre a seconda dell'ideologia e degli interessi in gioco! **Comunque dalle inchieste della SPEL risulta chiaramente che i contrari alle aperture serali sono i piccoli negozi distanti dai grossi centri commerciali, per i quali l'afflusso di clientela è insufficiente per giustificare l'apertura serale: soddisfatte risultano invece le grandi catene di distribuzione, che in tal modo conquistano nuove parti di mercato a scapito dei piccoli commercianti. Sul piano occupazionale a medio termine è quindi verosimile, più che una crescita dei posti di lavoro in assoluto, soprattutto un travaso di posti di lavoro dalla piccola distribuzione alla grande distribuzione.**

Per quanto riguarda il **fattore turistico** non abbiamo trovato dati nella documentazione fornitaci che permettano di affermare che vi saranno sensibili aumenti degli acquisti da parte dei turisti e pertanto importanti contributi alla crescita dei posti di lavoro.

Dubitiamo anche che con la nuova legge sugli orari di apertura dei negozi si possa rispondere efficacemente alla **concorrenza dei negozi d'oltre confine**. È vero che gli orari di chiusura dei supermercati in zona Mendrisiotto ad esempio oscillano tra le 20.00 (Bennet Ugiate) e le 21.00 (Iper Varese), con punte alle 22.00 (venerdì al Bennet, martedì e

venerdì all'Iper Varese). Tuttavia i supermercati italiani hanno altri due atout decisivi, che motivano il ticinese ad andare a far acquisti oltre confine: i prezzi inferiori di buona parte degli alimenti e di altri beni di prima necessità (ancorché relativizzati dai costi di trasferta e dai dazi doganali per acquisti oltre i 100 fr./persona) e l'offerta di prodotti diversi, che non si trovano nei negozi ticinesi.

A questo proposito ci sembra indicativa l'inchiesta pubblicata sul numero 3/98 del periodico dell'Associazione consumatrici della Svizzera italiana "La Borsa della spesa". Il gruppo ACSI del Mendrisiotto ha fatto la spesa in otto punti di vendita della regione, dentro e fuori confine; una spesa settimanale pensata in base alle necessità alimentari di una famiglia di 4 persone, due adulti e due ragazzi in età scolastica, gatto compreso, verificando tempi, luoghi e prezzi. Ebbene, sul fronte dei prezzi la differenza è notevole: questa spesa nel Mendrisiotto costa un massimo di 303.-- franchi e un minimo di 234.-- franchi; oltre confine il costo va da un massimo di 197.-- a un minimo di 192.-- franchi (cambio dello 0,85 per 1'000 lire).

In conclusione non crediamo quindi a grossi incrementi occupazionali in Ticino derivanti da una migliore concorrenzialità con i negozi italiani sugli orari serali.

2.5 Tanti tempi parziali, tanti stranieri, tanti disoccupati

È interessante analizzare brevemente i **dati sulle aziende e sui lavoratori impiegati nel settore del commercio** al dettaglio forniti dall'Annuario statistico dell'USTAT:

Anno	1985	1991	1995
Unità locali	3'015	2'947	2'917
Addetti	13'479	15'425	13'504
di cui:			
- a tempo pieno	11'626	11'738	9'779
- a tempo parziale	1'853	3'687	3'725

Una conclusione è lampante. **Il numero di aziende è sostanzialmente stabile attorno a poco meno di 3'000 dal 1985: il livello dei posti di lavoro del 1995 è uguale a quello del 1985, ma con la grossa differenza che il numero di persone a tempo parziale è raddoppiato, passando dal 14% al 28% degli addetti:** la razionalizzazione del commercio al dettaglio è quindi avvenuta negli ultimi dieci anni con la riduzione dei costi tramite l'aumento dei posti a tempo parziale a scapito di quelli a tempo pieno.

Le donne e la manodopera straniera sono consistenti nel settore della vendita: i dati del censimento 1990 riportati dall'Annuario USTAT indicano che i residenti attivi nel commercio al minuto erano 13'824: di questi 8'236 erano donne e 5'588 uomini, 9'459 Svizzeri e 4'365 stranieri residenti. Mancano i dati sui frontalieri del settore della vendita stimabili all'epoca in almeno 2'000-3'000 unità.

I dati sulla **manodopera straniera del commercio** non sono direttamente confrontabili con le cifre precedenti, perché la voce "commercio" raggruppa il commercio all'ingrosso e la mediazione commerciale, oltre al commercio al minuto: essi confermano una massiccia presenza di lavoratori stranieri, in particolare frontalieri, indice di condizioni lavorative basse, rifiutate dai ticinesi.

Totale lavoratori stranieri nel giugno 1998	8'906
di cui:	
- domiciliati	5'204
- dimoranti	933
- stagionali	15
- frontalieri	2'754

I dati sui **lavoratori disoccupati nel settore della vendita** sono quelli di giugno 1998 (Informazioni statistiche luglio 1998): i disoccupati secondo l'ultima professione esercitata erano 1'161, con un calo di 256 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre se si considerano i disoccupati in base alla professione desiderata essi erano duecento in meno (per la precisione 914, con un calo di 261 rispetto al giugno 1997).

Collegando tra loro i dati sovraesposti riteniamo e concludiamo che il **miglioramento delle condizioni delle lavoratrici del settore della vendita è indispensabile se si vuole aumentare l'occupazione di residenti in Ticino**. Un altro elemento fondamentale per l'incremento occupazionale nel settore della vendita rimane ovviamente un **adeguato potere d'acquisto dei lavoratori-consumatori** in generale, che dipende sia dall'adeguamento dei salari, sia dalla diminuzione dei prezzi dei beni e servizi. Stupisce che questi elementi basilari non vengano minimamente rilevati nel messaggio governativo.

2.6 Gettito fiscale del settore della vendita

Abbiamo richiesto in sede commissionale di avere dei dati sugli introiti fiscali del settore della vendita, ma l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ha risposto di non essere in grado di fornire dati fiscali aggregati per settore economico. Registriamo con stupore questa lacuna d'informazioni e ci domandiamo se il Dipartimento finanze ed economia (DFE) naviga su tutti i dossier di politica economica senza una simile bussola.

Inoltreteremo pertanto una mozione che chiede al Governo di porvi rimedio, il che con gli strumenti informatici odierni dovrebbe essere possibile in tempi ragionevoli, sempre che si imprima una svolta al settore dell'informatica cantonale.

Noi riteniamo in ogni caso che il settore possa contribuire maggiormente con una tassa per le deroghe proposta al nostro emendamento all'art. 15 cpv. 1: la tassa avrebbe il vantaggio di far pagare qualcosa in più ai grossi negozi con sedi centrali oltralpe, accusate da più parti di versare ben poco all'erario ticinese. Non capiamo la chiusura a riccio dimostrata dalla maggioranza della Commissione delle legislazione su questo nostro emendamento.

2.7 Lo scandalo del lavoro su chiamata

Ci preoccupa - preoccupazione condivisa da altri commissari in sede di discussione - il diffondersi, soprattutto nel settore della vendita e nel terziario in generale, di forme di lavoro atipico, in particolare il lavoro su chiamata. Esse costituiscono **nuovi metodi di sfruttamento della manodopera e di precarizzazione del lavoro**. Queste svariate forme di lavoro, in nome della flessibilità, vengono offerte soprattutto alle donne e ai giovani; sono impieghi ad alta incertezza, con salari fluttuanti (redditi accessori, insufficienti a garantire autonomia alle persone, redditi che non sfiorano neppure il minimo vitale), con un quadro contrattuale volutamente vago e difficilmente impugnabile, con pochi diritti e tanti doveri (essere sempre pronti a scattare alla chiamata), senza coperture sociali importanti (es. copertura salariale in caso di malattia, copertura per la previdenza professionale e da parte dell'assicurazione disoccupazione). Il datore di lavoro ci guadagna: minimizza i costi per

il personale, risparmia sugli oneri sociali; il lavoratore e la lavoratrice ci perdono su tutti i fronti.

Per queste ragioni, i socialisti ritengono importante, necessario e urgente inserire in questa nuova legge una disposizione tendente a contenere il lavoro su chiamata e altre forme analoghe e atipiche di lavoro. Lo spirito di questa nostra proposta tesa alla tutela della dignità del lavoratore è coerente con gli obiettivi sociali che abbiamo recentemente iscritto nella nuova Costituzione, in particolare all'art. 14: "Il Cantone provvede affinché: a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata (...)."

Il DFE ha dichiarato alla Commissione legislativa di non disporre di dati sul lavoro su chiamata. Anche su questo punto inoltreremo una mozione affinché il Cantone effettui uno studio sul problema, che ha implicazioni negative per la situazione economica del lavoratore, poiché rimane alla mercé della chiamata da parte del datore di lavoro. Si è parlato in Commissione della legislazione di una **recente sentenza del Tribunale federale** riguardante un lavoratore del Canton Friburgo impiegato su chiamata in una ditta sottostante al Contratto nazionale del settore principale dell'edilizia: sembrerebbe che con questa sentenza ormai tutto il problema sia risolto, ma non è purtroppo così.

La valutazione di questa sentenza del Tribunale federale è negativa da parte dei giuristi progressisti: **l'avv. Jean-Michel Dolivo** - in un articolo apparso lo scorso 27 agosto 1998 nella rivista romanda "Services publics"- parla di **sentenza sbrigativa, che legalizza il lavoro su chiamata senza porsi troppe domande sulla liceità per il datore di lavoro** di trasferire il rischio economico sulle spalle del lavoratore. Il Tribunale federale, nel caso in esame (costatato anche come il contratto nazionale dell'edilizia allora in vigore non vietasse il lavoro su chiamata) si limita a stabilire che il lavoratore a disposizione all'interno (picchetto) o all'esterno dell'impresa ha diritto ad uno stipendio in base all'art. 320 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. Tuttavia il lavoratore standosene a casa sua può utilizzare il tempo anche per altre attività estranee al lavoro e pertanto per il Tribunale federale ne deriva che "salvo accordo contrario, la remunerazione del tempo messo a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore al di fuori dall'impresa non dovrà essere pari a quella prevista per l'attività lavorativa in sé. Se l'ammontare di questa remunerazione non risulta da un contratto individuale di lavoro o da un contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà pagare il salario usuale. E, nei casi in cui questo salario usuale non può essere determinato, spetta al giudice fissare equamente il montante". Per il Tribunale federale un contratto individuale o un contratto collettivo possono stabilire addirittura anche una percentuale da aggiungere allo stipendio orario versato al dipendente su chiamata per il lavoro svolto nell'azienda, purché ciò sia in relazione con il tempo in cui il lavoratore rimane a disposizione a casa sua: questo apre ovviamente la porta a qualsiasi sotterfugio nei settori non coperti da contratti collettivi. Per l'avvocato Dolivo la sola possibilità per proteggere i lavoratori dagli abusi del lavoro su chiamata è di fissare nel contratto individuale di lavoro un numero di ore settimanali di lavoro fisso, in modo che la lavoratrice possa conoscere in anticipo la durata del suo lavoro e i suoi orari.

Per **Christoph Häberli**, consigliere giuridico del sindacato SEI, i contratti collettivi di lavoro devono escludere esplicitamente il lavoro su chiamata oppure, se non è possibile, definire le sue modalità e la remunerazione, in particolare quella delle ore di attesa.

Per **l'avv. Christiane Brunner**, presidente della FLMO, è possibile per i sindacati accettare anche forme di lavoro flessibile annualizzato: con ciò il lavoratore riceve un salario mensile regolare, ma deve effettuare volumi di ore da svolgere variabili di mese in mese a

seconda delle esigenze produttive dell'azienda nei limiti fissati dal contratto collettivo e dalla legge.

Il dibattito sulla flessibilizzazione è aperto, ma in ogni caso tutti condannano il lavoro su chiamata imposto unilateralmente dall'azienda.

Segnaliamo anche la preoccupazione espressa da numerosi **responsabili di casse di disoccupazione e funzionari degli uffici del lavoro** riuniti dal sindacato UNIA in un recente convegno sul lavoro su chiamata svoltosi a Berna lo scorso 26 maggio 1998: sempre più l'assicurazione disoccupazione è chiamata a coprire la perdita di guadagno mensile dei lavoratori su chiamata, i quali non vengono più assunti a tempo fisso. In tal modo si scarica sul lavoratore e in seguito sulla collettività il rischio economico aziendale. Una volta chiuso il periodo quadro dell'assicurazione disoccupazione a pagare questo rischio economico sono il Cantone e il Comune tramite prestazioni sociali e assistenziali che versano al lavoratore su chiamata.

Per questo motivo il gruppo socialista caldeggia l'adozione di un emendamento nella legge sugli orari dei negozi che revochi l'accesso alle deroghe sugli orari a quei negozi che praticano il lavoro su chiamata contrario alla dignità del lavoratore. Dalle informazioni assunte dai sindacati della vendita questa forma di lavoro esiste ed è praticata in Ticino; vi sono addirittura casi in cui la chiamata al lavoro avviene il mattino per il giorno stesso.

3. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL GRUPPO SOCIALISTA

3.1 Considerazioni generali conclusive

La posizione finale del gruppo socialista su entrambe le leggi oggetto del messaggio no. 4719 sarà determinata dall'accoglienza del parlamento riservata agli emendamenti presentati di seguito.

- Per quanto riguarda la **legge sugli orari di apertura dei negozi** riteniamo fondamentale tutelare gli interessi generali dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto alle esigenze dei grandi operatori economici della vendita, che mirano ad accaparrarsi soprattutto quote di mercato maggiori più che a creare occupazione.
Il gruppo socialista ritiene che una limitata estensione degli orari di vendita serali e festivi vada vincolata in tutto e per tutto al rispetto delle condizioni minime previste dal regolamento quadro della vendita. La limitata estensione degli orari dei negozi sostenuta dai socialisti e da altri commissari soddisfa i desideri dei consumatori e non danneggia eccessivamente i piccoli commerci, che sono importanti per la vitalità del tessuto sociale locale e per il turismo. Questa limitata estensione non scombussola infine la vita familiare e i ritmi sociali centenari, che hanno garantito stabilità e armonia sociale: in questo senso il lavoro notturno e festivo può essere accettato solo se veramente necessario e non per i capricci del consumismo all'americana e per la massimizzazione estrema del profitto.
- Per quanto riguarda la **legge sul lavoro** ribadiamo la necessità di un'efficace tutela nell'ambito della protezione della salute sul posto di lavoro, ciò che si può raggiungere solamente migliorando l'intervento dell'Ispettorato del lavoro in collaborazione con i partners sociali. Insistiamo pure per una maggiore attenzione al problema del lavoro minorile, onde prevenire situazioni di abuso.

3.2 Emendamenti al testo di legge commissionale sugli orari di apertura dei negozi

Articolo 8 - Griglia oraria

Il gruppo socialista propone di estendere di mezz'ora gli orari serali in settimana (ore 19.00) e di un'ora al sabato (ore 18.00), ritenendo che al momento attuale questo sia un compromesso valido tra le esigenze di lavoratori, datori di lavoro e consumatori: propone quindi di respingere le proposte della maggioranza, che portano gli orari di chiusura serali dalle 18.30 alle 19.30 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì e dalle 17.00 alle 18.30 al sabato.

L'estensione di tali orari è ammessa unicamente per i negozi che rispettano al minimo le condizioni del regolamento quadro della vendita: anche questo è un punto di divergenza (francamente incomprensibile!) con il messaggio e con la maggioranza della Commissione della legislazione.

Il gruppo socialista accetta infine la chiusura dei negozi alle 21.00 al giovedì oppure alternativamente al venerdì: sempre che i negozi rispettino almeno il regolamento quadro della vendita.

L'orario di chiusura dei negozi può essere superato di un quarto d'ora per permettere ai clienti di ultimare gli acquisti: la proposta di maggioranza di oltrepassare di mezz'ora l'orario di apertura è eccessiva e foriera di facili abusi nei confronti del personale.

Articolo 14 - Deroghe decise dal Dipartimento

All'art. 14 è stato dimenticato l'inserimento della frase "sentita la Commissione paritetica", analogamente a quanto è stato fatto per l'art. 10: infatti entrambe gli articoli trattano di deroghe speciali decise dal Dipartimento nelle località di confine e per occasioni particolari (l'art. 10 concerne le deroghe alla chiusura serale normale e l'art. 14 le deroghe alla chiusura nei giorni festivi e domeniche).

Articolo 15 cpv. 1 e cpv. 4 (nuovo) - Norme procedurali e tasse

Al cpv. 1 il gruppo socialista ritiene che sia equo nell'attuale momento finanziario, che i negozi, in particolare con sedi oltralpe, paghino una tassa annua per il rilascio delle deroghe, da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 2'000.-- a seconda dell'importanza commerciale.

Al cpv. 4 si propone che la concertazione sociale introdotta con la commissione paritetica della vendita sia attuata correttamente, chiedendo il parere preventivo di quest'ultima per le deroghe concernenti il lavoro serale e festivo/domenicale in modo da poter garantire un'applicazione uniforme della legge.

Articolo 15a (nuovo) - Lavoro su chiamata

Il lavoro su chiamata e le forme di lavoro atipico contrarie alla dignità del lavoratore vanno sanzionate con il ritiro delle deroghe ai negozi che li praticano. Si tratta dell'unica sanzione che lo Stato può prendere per limitare questo flagello sociale: ovviamente anche i partners sociali devono migliorare il regolamento quadro sulla vendita, che è pericolosamente lacunoso sulla tematica.

3.3 Emendamenti alla legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Articolo 1a (nuovo) - Commissione cantonale paritetica del lavoro

(attuale art. 3 legge, con precisazione delle competenze per la tutela della salute dei lavoratori e con pariteticità)

Questo emendamento, che istituisce (o meglio in parte ripristina) la Commissione cantonale paritetica del lavoro, è fondamentale per garantire una concertazione tra sindacati e Stato, senza dimenticare i datori di lavoro, nell'ambito della missione svolta dall'Ispettorato del lavoro a tutela della salute sul posto di lavoro e nella verifica del rispetto delle condizioni di lavoro minime in vigore grazie alla modesta legge federale sul lavoro. Tale Commissione tocca 14'500 unità lavorative e oltre 140'000 lavoratori: nulla ha a che vedere con la Commissione paritetica della vendita.

Articolo 3 - Applicabilità della legge federale sul lavoro al settore pubblico (ripresa parziale art. 16 attuale legge)

Riteniamo sia facoltà del Canton Ticino, oltre che corretto e utile, applicare quelle norme sulla protezione della salute del lavoratore contenute nella modesta legge federale sul lavoro anche ai dipendenti pubblici cantonali e comunali (orario notturno, domenicale, riposi, straordinari): questo non può che avere riflessi positivi per gli utenti dei servizi aperti 24 ore su 24 e per la prevenzione della salute pubblica. Le centinaia di regolamenti organici di Comuni, Consorzi ed enti in vigore in Ticino possono essere infatti emendati solo molto lentamente e con grossi sforzi, per cui si giustifica un assoggettamento generale, salvo disposizioni più favorevoli ai lavoratori o esigenze particolari di servizio da sottoporre all'Ispettorato del lavoro come accade per le aziende private.

Articolo 4a (nuovo) - Lavoro minorile

Proponiamo l'introduzione di un nuovo articolo 4a relativo all'occupazione dei giovani al di sotto dei 15 anni. La legislazione federale tratta questo specifico problema nella legge federale sul lavoro (art. 30 e 31) e nell'ordinanza 1 (art. 54 a 56 e 59 a 65), indicando il tipo di lavoro ammesso e la durata del lavoro, sia durante il periodo scolastico, sia durante le vacanze scolastiche. I Cantoni possono subordinare l'occupazione dei tredicenni e dei quattordicenni tenuti all'obbligo scolastico ad un permesso oppure prescrivere ai datori di lavoro l'obbligo di annunciarla. Gran parte dei Cantoni prevede nella legge d'applicazione una norma in tal senso. L'introduzione dell'obbligo di notifica da parte del datore di lavoro non vuole essere un ulteriore intralcio burocratico - come avvertito dalla maggioranza dei commissari - bensì un importante strumento di garanzia per la protezione dei minori, un segnale per datori di lavoro e famiglie che ricorda che ci sono dei limiti da rispettare. Si tratta di adottare uno strumento di prevenzione degli abusi e dello sfruttamento di manodopera giovane, ancora in età di sviluppo psicofisico e sottoposti all'obbligatorietà scolastica. Simile disposizione risulterebbe in piena sintonia con le legislazioni federali e di altri Cantoni e con gli impegni sottoscritti dal nostro paese a livello internazionale riguardo ai diritti dell'infanzia (la ratifica della convenzione ONU sui diritti dei bambini e la prospettata ratifica della convenzione sul lavoro minorile n. 138 dell'OIL). La diffusa sensibilità nella nostra comunità verso le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza e l'emergente nuova cultura dell'infanzia, che trovano riscontro nella nuova Costituzione cantonale, dovrebbero indurre il Gran Consiglio ad accettare la nostra proposta.

Articolo 6 - Decisioni e provvedimenti amministrativi
(art. 27 attuale legge sul lavoro, con adeguamento importo massimo multa a inflazione)

Si tratta di un articolo a carattere formale che rimane valido. Inoltre occorre prevedere un adeguamento dell'importo massimo delle multe da 5'000.-- a 10'000.-- fr.

Articolo 6a (nuovo) - Tasse

Proponiamo di introdurre una base legale per il prelievo di tasse per le decisioni prese nell'ambito dell'esecuzione della legge federale sul lavoro da parte dell'Ispettorato del lavoro.



La minoranza della Commissione della legislazione propone pertanto al Gran Consiglio di approvare gli annessi emendamenti.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Raoul Ghisletta, relatore
Bernasconi - Hofmann

EMENDAMENTI AL TESTO DI LEGGE DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE

ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI

Articolo 8

Griglia oraria

¹Gli orari limite di chiusura dei negozi nei giorni feriali, tenuto conto dell'art. 7 cpv. 1, sono i seguenti:

- 18.30 dal lunedì al venerdì;
- 17.00 al sabato.

²Gli orari limite di chiusura nei giorni feriali possono essere prolungati sino alle 19.00 dal lunedì al venerdì e sino alle 18.00 il sabato da parte dei negozi che rispettano il Regolamento quadro per il personale di vendita (RQV) o che hanno sottoscritto contratti collettivi che garantiscono ai lavoratori condizioni almeno equivalenti.

Questi negozi possono prolungare l'orario di apertura sino alle 21.00 il giovedì oppure alternativamente il venerdì, se feriali.

³Per il servizio della clientela che si trova nel negozio al momento della chiusura, il lavoro può essere prolungato di quindici minuti al massimo.

Articolo 14

Deroghe decise dal Dipartimento

Deroghe all'art. 12 della presente legge possono essere decise, sentita la Commissione paritetica, dal Dipartimento competente quando un interesse commerciale e turistico lo giustifica, e segnatamente nei seguenti casi:

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato

Articolo 15 cpv. 1 e 4 (nuovo)

Norme procedurali e tasse

¹Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità e le tasse per il rilascio di deroghe: le tasse vanno da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 2'000.-- secondo l'importanza commerciale del negozio.

⁴La Commissione paritetica deve essere sentita prima della concessione delle deroghe.

Articolo 15a (nuovo)

Lavoro su chiamata

Sentita la Commissione paritetica, il Dipartimento revoca ogni forma di deroga concernente gli orari di apertura ai negozi che praticano forme di lavoro su chiamata e altre forme di lavoro atipico contrarie alla dignità del lavoratore.

EMENDAMENTI AL TESTO DI LEGGE DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE
LEGGE DI APPLICAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL LAVORO NELL'INDUSTRIA,
NELL'ARTIGIANATO E NEL COMMERCIO

Articolo 1a (nuovo)

**Commissione cantonale
paritetica del lavoro**

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro e segnatamente all'attuazione delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro: nella Commissione sono rappresentati in modo paritetico i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro; la segreteria è assicurata dall'Ispettorato del lavoro.

Articolo 3

**Applicabilità della legge
federale sul lavoro
al settore pubblico**

Le disposizioni della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze, come pure la presente legge, sono applicabili anche agli enti e istituti di diritto pubblico cantonali e comunali, nonché alle amministrazioni e alle aziende del Cantone, dei Comuni e dei Consorzi, sotto riserva di disposizioni più favorevoli ai lavoratori. Resta riservata la facoltà di deroga in caso di giustificate esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Articolo 4a (nuovo)

Lavoro minorile

I datori di lavoro devono notificare al Dipartimento le assunzioni di giovani al di sotto dei 15 anni ai sensi della legge federale.

Articolo 6 cpv. 3 e 4

**Decisioni e provvedimenti
amministrativi**

³Chi contravviene alle decisioni e ai provvedimenti amministrativi presi in base alla presente legge è punibile con una multa fino a fr. 10'000.--.

⁴Se un'infrazione è commessa in un'azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese, salvo che provi di aver usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette rispettassero le prescrizioni.

Articolo 6 a (nuovo)

Tasse

Il Dipartimento, rispettivamente gli uffici competenti, prelevano per le decisioni una tassa da fr. 100.-- a fr. 2'000.--.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964;
- visto il messaggio 4 febbraio 1998 no. 4719 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 18 settembre 1998 no. 4719R2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

Autorità competente

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e gli uffici competenti per l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, del 13 marzo 1964 (legge federale) e relative ordinanze d'esecuzione.

Articolo 1bis

Commissione cantonale paritetica del lavoro

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro e segnatamente all'attuazione delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro: nella Commissione sono rappresentati in modo paritetico i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro; la segreteria è assicurata dall'Ispettorato del lavoro.

Articolo 2

Approvazione piani e permesso di esercizio

¹Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda ai sensi della legge federale, deve proporle i piani all'approvazione dell'autorità competente.

²L'approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali misure protettive.

³Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio all'autorità competente prima di iniziare l'attività aziendale.

Articolo 3

Provvedimenti sull'igiene del lavoro

Le disposizioni dell'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) che stabiliscono i provvedimenti sull'igiene del lavoro necessari nelle aziende, sono applicabili anche alle amministrazioni cantonali e comunali.

Articolo 4

Giorni festivi

Sono giorni festivi parificati alle domeniche: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Articolo 5

Ricorsi

¹Contro le decisioni dell'autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli artt. 56 e 58 di quest'ultima.

Articolo 6

Decisioni e provvedimenti amministrativi

¹Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli artt. 50 e 53 della legge federale sono di competenza dell'autorità designata dal Consiglio di Stato.

²La decisione di chiusura di un'azienda per un tempo determinato, giusta l'art. 52 cpv. 2 della legge federale, spetta al Dipartimento.

Articolo 7

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta al Ministero pubblico.

Articolo 8

Norma abrogativa

La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.

Entrata in vigore

Articolo 9

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

